

REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale

**ELENCO DELLE NOMINE E DELLE DESIGNAZIONI
DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE
DA EFFETTUARE NELL'ANNO 2025**

*ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5
(Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli
organi amministrativi di competenza della regione)*

Avvertenze

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) è pubblicato di seguito l'elenco delle nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale da effettuare nell'anno 2025.

2. Ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 5/2008, per tutte le nomine e designazioni indicate come "soggette a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, l.r. 5/2008" seguirà la pubblicazione di appositi avvisi pubblici per la presentazione di candidature.

IL PRESENTE ELENCO NON COSTITUISCE AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE.

3. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale procederà periodicamente all'adozione di avvisi pubblici contenenti le istruzioni, le modalità e il termine per la presentazione delle candidature.

4. Per le cariche di componente dei collegi sindacali e dei collegi dei revisori dei conti e di revisore unico, l'articolo 5 bis della legge regionale n. 5/2008 ha istituito l'**elenco regionale dei revisori legali**.

L'iscrizione nel predetto elenco ha validità per tutte le nomine e designazioni relative agli incarichi di componente dei collegi sindacali e dei collegi dei revisori dei conti e di revisore unico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 5/2008. La deliberazione dell'Ufficio di presidenza 21 ottobre 2021, n. 107, ha stabilito le modalità di iscrizione da parte degli interessati, iscritti nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, tramite accesso ad apposita piattaforma telematica, disponibile sul sito istituzionale del Consiglio regionale all'indirizzo <http://www.consiglio.regione.toscana.it/candidature/>.

5. I requisiti e le incompatibilità indicati per ogni singola nomina/designazione sono quelli previsti dalla normativa di settore vigente alla data di pubblicazione del presente elenco. Per tutte le nomine e designazioni, tranne nei casi evidenziati all'interno dell'elenco, trovano, inoltre, applicazione le disposizioni di cui alla legge regionale n. 5/2008, in particolare gli articoli 10, 10 bis, 11, 12 e 13; le cause di esclusione e di incompatibilità, i casi di conflitto di interesse e le limitazioni per l'esercizio degli incarichi in essi contenuti sono da intendersi come aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla normativa di settore. È fatta salva ogni diversa disposizione normativa che possa intervenire successivamente.

6. Per gli amministratori e i sindaci delle società valgono, altresì, le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia in tema di cause di ineleggibilità e decadenza.

7. Il Consiglio regionale si riserva di modificare, sospendere, revocare o non procedere alle nomine e designazioni di cui al presente elenco qualora ricorrano motivi di interesse pubblico o disposizioni normative in merito.

ALATOSCANA S.P.A.

Normativa di riferimento: Statuto della Società

COLLEGIO SINDACALE

N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale:	1	Durata (anni):	3
- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, l.r. 5/2008:	0	Data entro cui la nomina o designazione deve essere effettuata:	30/04/2025 *
N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale:	0		
- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, l.r. 5/2008:	0		

Il numero di componenti, indicato sopra, quali designati dal Consiglio regionale della Toscana è riferito al mandato del Collegio sindacale in corso di svolgimento per gli esercizi sociali 2022, 2023 e 2024.

Non risultano in vigore disposizioni statutarie e patti parasociali che prevedano il numero di rappresentanti della Regione Toscana da designare; pertanto, il numero dei rappresentanti designati potrebbe subire variazioni.

L'articolo 23, comma 1, dello statuto della Società prevede che il Collegio sindacale sia composto da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti; ai soci pubblici è conferita la facoltà di nominare un numero di sindaci effettivi e un numero di sindaci supplenti proporzionale alla partecipazione al capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2449, comma 1, del codice civile. L'articolo 2400, comma secondo, del codice civile prevede che i sindaci restino in carica per tre esercizi e scadano alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Requisiti: Iscrizione nel Registro dei revisori legali (art. 9, l.r. 5/2008).

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore: -----

Emolumenti:

INDENNITA': Stabilita dall'Assemblea dei soci, ai sensi della normativa vigente.

RIMBORSO SPESE: Stabilito dall'Assemblea dei soci, ai sensi della normativa vigente.

* *L'organo scade alla data effettiva di approvazione del bilancio d'esercizio 2024 da parte dell'Assemblea dei soci.*

AREZZO SVILUPPO - AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI AREZZO-SIENA

Normativa di riferimento: L. 29/12/1993, n. 580

D.P.R. 02/11/2005, n. 254 (art. 73); L.R. 10/12/1998, n. 87 (art. 24)

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale:	1	Durata (anni):	5
- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, l.r. 5/2008:	0	Data entro cui la nomina o designazione deve essere effettuata:	01/12/2025
N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale:	1		
- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, l.r. 5/2008:	0		

Il collegio dei revisori dei conti delle aziende speciali delle camere di commercio, ai sensi dell'articolo 73, commi 1 e 2, del d.p.r. 254/2005:

a) è composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui uno effettivo, con funzioni di presidente, e uno supplente nominati dal Ministro delle attività produttive, uno effettivo nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno effettivo e uno supplente nominati dalla regione;

b) dura in carica quanto l'organo di amministrazione.

Il Collegio dei revisori dei conti, ai sensi dell'articolo 8 dello statuto dell'Azienda speciale, dura in carica quanto il Consiglio di amministrazione, il quale scade in coincidenza con la scadenza del mandato del consiglio camerale (cinque anni, art. 10, c. 7, l. 580/1993), ai sensi dell'articolo 4 dello statuto stesso.

Requisiti: Iscrizione nel Registro dei revisori legali (art. 9, l.r. 5/2008).

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore: -----

Emolumenti:

INDEENNITA' : Come stabilita dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 dicembre 2019.

RIMBORSO SPESE: Sì (ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 dicembre 2019).

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE ORIENTALE

Normativa di riferimento: L. 28/01/1994, n. 84

D.Lgs. 04/08/2016, n. 169

COMITATO DI GESTIONE

N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale:	1	Durata (anni):	4
- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, l.r. 5/2008:	1	Data entro cui la nomina o designazione deve essere effettuata:	19/04/2025 *
N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale:	0		
- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, l.r. 5/2008:	0		

Il Comitato di gestione, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. b), della legge n. 84/1994, è composto, tra gli altri, da un componente designato dalla regione o da ciascuna regione il cui territorio è incluso, anche parzialmente, nel sistema portuale.

** I componenti, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge n. 84/1994, durano in carica per un quadriennio, rinnovabile una sola volta, dalla data di insediamento del Comitato di gestione, ferma restando la decadenza degli stessi in caso di nomina di nuovo Presidente.*

Requisiti: Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge n. 84/1994, ai componenti del Comitato di gestione si applicano i requisiti di cui all'articolo 8, comma 1, della legge stessa previsti per il Presidente dell'Autorità di sistema portuale, ovvero sono scelti tra cittadini dei Paesi membri dell'Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale.

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore:

Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge n. 84/1994:

- i componenti del Comitato di gestione sono rinnovabili una sola volta;
- ai componenti del Comitato di gestione si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39; non possono essere designati e nominati quali componenti del Comitato di gestione coloro che rivestono incarichi di componente di organo di indirizzo politico, anche di livello regionale e locale, o che sono titolari di incarichi amministrativi di vertice o di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico. Il regime di incompatibilità opera anche per il periodo successivo alla cessazione dell'incarico.

Emolumenti:

GETTONE DI PRESENZA: Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge n. 84/1994, i gettoni di presenza dei componenti del Comitato di gestione sono a carico del bilancio dell'Autorità di sistema portuale e vengono determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il gettone di presenza attualmente previsto è pari a euro 30,00.

RIMBORSO SPESE: Sì.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO SETTENTRIONALE

Normativa di riferimento: L. 28/01/1994, n. 84

D.Lgs. 04/08/2016, n. 169

COMITATO DI GESTIONE

N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale:	1	Durata (anni):	4
- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, l.r. 5/2008:	1	Data entro cui la nomina o designazione deve essere effettuata:	30/04/2025 *
N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale:	0		
- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, l.r. 5/2008:	0		

Il Comitato di gestione, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. b), della legge n. 84/1994, è composto, tra gli altri, da un componente designato dalla regione o da ciascuna regione il cui territorio è incluso, anche parzialmente, nel sistema portuale.

** I componenti, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge n. 84/1994, durano in carica per un quadriennio, rinnovabile una sola volta, dalla data di insediamento del Comitato di gestione, ferma restando la decadenza degli stessi in caso di nomina di nuovo Presidente.*

Requisiti: Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge n. 84/1994, ai componenti del Comitato di gestione si applicano i requisiti di cui all'articolo 8, comma 1, della legge stessa previsti per il Presidente dell'Autorità di sistema portuale, ovvero sono scelti tra cittadini dei Paesi membri dell'Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale.

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore:

Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge n. 84/1994:

- i componenti del Comitato di gestione sono rinnovabili una sola volta;
- ai componenti del Comitato di gestione si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39; non possono essere designati e nominati quali componenti del Comitato di gestione coloro che rivestono incarichi di componente di organo di indirizzo politico, anche di livello regionale e locale, o che sono titolari di incarichi amministrativi di vertice o di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico. Il regime di incompatibilità opera anche per il periodo successivo alla cessazione dell'incarico.

Emolumenti:

GETTONE DI PRESENZA: Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge n. 84/1994, i gettoni di presenza dei componenti del Comitato di gestione sono a carico del bilancio dell'Autorità di sistema portuale e vengono determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il gettone di presenza attualmente previsto è pari a euro 30,00.

RIMBORSO SPESE: Sì.

AUTORITA' REGIONALE PER LA GARANZIA E LA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE

Normativa di riferimento: L.R. 02/08/2013, n. 46

N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale:	3	Durata (anni):	5
- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, l.r. 5/2008:	3	Data entro cui la nomina o designazione deve essere effettuata:	05/05/2025
N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale:	0		
- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, l.r. 5/2008:	0		

L'Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione è un organo indipendente e dura in carica cinque anni. E' composta da tre membri, nominati dal Consiglio regionale, scelti tra persone di comprovata esperienza nelle metodologie e nelle pratiche partecipative, anche di cittadinanza non italiana, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 46/2013.

Requisiti: L'articolo 3, comma 2, della l.r. 46/2013 prevede che i componenti dell'Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione siano scelti tra persone di comprovata esperienza nelle metodologie e nelle pratiche partecipative, anche di cittadinanza non italiana.

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore: -----

Emolumenti:

GETTONE DI PRESENZA: Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della l.r. 46/2013, i componenti ricevono un gettone di presenza di euro 30,00 per ogni seduta collegiale; il gettone viene erogato anche per le sedute che si svolgono in videoconferenza.

RIMBORSO SPESE: Sì (ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della l.r. 46/2013).

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA

Normativa di riferimento: D.Lgs. 21/12/1999, n. 517
L.R. 24/02/2005, n. 40

COLLEGIO SINDACALE

N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale:	1	Durata (anni):	3
- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, l.r. 5/2008:	0	Data entro cui la nomina o designazione deve essere effettuata:	24/03/2025
N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale:	0		
- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, l.r. 5/2008:	0		

Il collegio sindacale delle aziende ospedaliere-universitarie:

- è composto da cinque membri designati uno dalla regione, uno dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, uno dal Ministro della sanità, uno dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e uno dall'università interessata, ai sensi dell'articolo 4, c. 3, del d.lgs. 517/1999;
- ad esso sono applicate le disposizioni di cui all'articolo 3 ter del d.lgs. 502/1992.
- dura in carica tre anni, ai sensi dell'articolo 3 ter, c. 3, del d.lgs. 502/1992.
- L'articolo 41, c. 1, della l.r. 40/2005 stabilisce che il collegio sindacale sia nominato dal direttore generale delle aziende ospedaliere-universitarie, sulla base delle designazioni di cui all'articolo 4, c. 3, del d.lgs. 517/1999.
- Ai sensi dell'articolo 41, cc. 1 bis e 1 ter, della l.r. 40/2005, il Presidente della Giunta regionale designa un membro del collegio sindacale delle aziende ospedaliere-universitarie, previa deliberazione del Consiglio regionale; nel caso in cui la deliberazione del Consiglio regionale non sia approvata entro i quindici giorni antecedenti il termine di scadenza dell'organo, il Presidente della Giunta regionale provvede comunque alla designazione.

Requisiti: Iscrizione nel Registro dei revisori legali (art. 9, l.r. 5/2008).

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore: -----

Emolumenti:

- INDENNITÀ:** Stabilita da deliberazione della Giunta regionale 3/11/2003, n. 1134, come segue:
- l'indennità annua spettante ai componenti del collegio sindacale è determinata nella misura pari al 10% del trattamento economico massimo stabilito dalla suddetta deliberazione per i direttori generali delle aziende sanitarie;
 - ai presidenti del collegio spetta una maggiorazione in misura pari al 20% dell'indennità fissata per gli altri componenti.
- Ai suddetti compensi può sommarsi un'ulteriore quota commisurata all'eventuale compenso aggiuntivo attribuito dalla Giunta regionale al direttore generale dell'Azienda. L'articolo 123 della l.r. 66/2011 ha ridotto l'indennità degli incarichi direzionali del servizio sanitario regionale e degli incarichi che assumono come parametro di riferimento le indennità del direttore generale.

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE

Normativa di riferimento: D.Lgs. 21/12/1999, n. 517
L.R. 24/02/2005, n. 40

COLLEGIO SINDACALE

N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale:	1	Durata (anni):	3
- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, l.r. 5/2008:	0	Data entro cui la nomina o designazione deve essere effettuata:	11/08/2025
N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale:	0		
- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, l.r. 5/2008:	0		

Il collegio sindacale delle aziende ospedaliere-universitarie:
 - è composto da cinque membri designati uno dalla regione, uno dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, uno dal Ministro della sanità, uno dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e uno dall'università interessata, ai sensi dell'articolo 4, c. 3, del d.lgs. 517/1999;
 - ad esso sono applicate le disposizioni di cui all'articolo 3 ter del d.lgs. 502/1992.
 - dura in carica tre anni, ai sensi dell'articolo 3 ter, c. 3, del d.lgs. 502/1992.
 L'articolo 41, c. 1, della l.r. 40/2005 stabilisce che il collegio sindacale sia nominato dal direttore generale delle aziende ospedaliere-universitarie, sulla base delle designazioni di cui all'articolo 4, c. 3, del d.lgs. 517/1999.
 Ai sensi dell'articolo 41, cc. 1 bis e 1 ter, della l.r. 40/2005, il Presidente della Giunta regionale designa un membro del collegio sindacale delle aziende ospedaliere-universitarie, previa deliberazione del Consiglio regionale; nel caso in cui la deliberazione del Consiglio regionale non sia approvata entro i quindici giorni antecedenti il termine di scadenza dell'organo, il Presidente della Giunta regionale provvede comunque alla designazione.

Requisiti: Iscrizione nel Registro dei revisori legali (art. 9, l.r. 5/2008).

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore: -----

Emolumenti:

INDENNITÀ: Stabilita da deliberazione della Giunta regionale 3/11/2003, n. 1134, come segue:
 - l'indennità annua spettante ai componenti del collegio sindacale è determinata nella misura pari al 10% del trattamento economico massimo stabilito dalla suddetta deliberazione per i direttori generali delle aziende sanitarie;
 - ai presidente del collegio spetta una maggioranza in misura pari al 20% dell'indennità fissata per gli altri componenti.
 Ai suddetti compensi può sommarsi un'ulteriore quota commisurata all'eventuale compenso aggiuntivo attribuito dalla Giunta regionale al direttore generale dell'Azienda.
 L'articolo 123 della l.r. 66/2011 ha ridotto l'indennità degli incarichi direzionali del servizio sanitario regionale e degli incarichi che assumono come parametro di riferimento le indennità del direttore generale.

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE (USL) TOSCANA CENTRO

Normativa di riferimento: L.R. 24/02/2005, n. 40
D.Lgs. 30/12/1992, n. 502

COLLEGIO SINDACALE

N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale:	1	Durata (anni):	3
- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, l.r. 5/2008:	0	Data entro cui la nomina o designazione deve essere effettuata:	13/09/2025
N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale:	0		
- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, l.r. 5/2008:	0		

Il collegio sindacale delle aziende unità sanitarie locali, ai sensi dell'articolo 3 ter, c. 3, del d.lgs. 502/1992, è composto da tre membri, di cui uno designato dal Presidente della Giunta regionale, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno dal Ministro della salute.

Il collegio sindacale delle aziende unità sanitarie locali:

- dura in carica tre anni ai sensi dell'articolo 3 ter, c. 3, del d.lgs. 502/1992;
- ai sensi dell'articolo 41, c. 1, della l.r. 40/2005, è nominato dal direttore generale sulla base delle designazioni di cui all'articolo 4, c. 3, del d.lgs. 517/1999;
- ai sensi dell'articolo 41, cc. 1 bis e 1 ter, della l.r. 40/2005, il Presidente della Giunta regionale designa un membro del collegio sindacale delle aziende unità sanitarie locali, previa deliberazione del Consiglio regionale; nel caso in cui la deliberazione del Consiglio regionale non sia approvata entro i quindici giorni antecedenti il termine di scadenza dell'organo, il Presidente della Giunta regionale provvede comunque alla designazione.

Requisiti: Iscrizione nel Registro dei revisori legali (art. 9, l.r. 5/2008).

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore: -----

Emolumenti:

- INDENNITA' DI CARICA: Stabilita da deliberazione della Giunta regionale 3/11/2003, n. 1134, come segue:
- l'indennità annua lorda spettante ai componenti del collegio sindacale è determinata nella misura pari al 10% del trattamento economico massimo stabilito dalla suddetta deliberazione per i direttori generali delle aziende sanitarie;
 - al presidente del collegio spetta una maggiorazione in misura pari al 20% dell'indennità fissata per gli altri componenti.
- Ai suddetti compensi può sommarsi un'ulteriore quota commisurata all'eventuale compenso aggiuntivo attribuito dalla Giunta regionale al direttore generale dell'Azienda. L'articolo 123 della l.r. 66/2011 ha ridotto l'indennità degli incarichi direzionali del servizio sanitario regionale e degli incarichi che assumono come parametro di riferimento le indennità del direttore generale.

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE (USL) TOSCANA NORD OVEST

Normativa di riferimento: L.R. 24/02/2005, n. 40

D.Lgs. 30/12/1992, n. 502

COLLEGIO SINDACALE

N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale:	1	Durata (anni):	3
- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, l.r. 5/2008:	0	Data entro cui la nomina o designazione deve essere effettuata:	21/12/2025
N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale:	0		
- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, l.r. 5/2008:	0		

Il collegio sindacale delle aziende unità sanitarie locali, ai sensi dell'articolo 3 ter, c. 3, del d.lgs. 502/1992, è composto da tre membri, di cui uno designato dal Presidente della Giunta regionale, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno dal Ministro della salute.

Il collegio sindacale delle aziende unità sanitarie locali:

- dura in carica tre anni ai sensi dell'articolo 3 ter, c. 3, del d.lgs. 502/1992;
- ai sensi dell'articolo 41, c. 1, della l.r. 40/2005, è nominato dal direttore generale sulla base delle designazioni di cui all'articolo 4, c. 3, del d.lgs. 517/1999;
- ai sensi dell'articolo 41, cc. 1 bis e 1 ter, della l.r. 40/2005, il Presidente della Giunta regionale designa un membro del collegio sindacale delle aziende unità sanitarie locali, previa deliberazione del Consiglio regionale; nel caso in cui la deliberazione del Consiglio regionale non sia approvata entro i quindici giorni antecedenti il termine di scadenza dell'organo, il Presidente della Giunta regionale provvede comunque alla designazione.

Requisiti: Iscrizione nel Registro dei revisori legali (art. 9, l.r. 5/2008).

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore: -----

Emolumenti:

INDENNITA' DI CARICA: Stabilita da deliberazione della Giunta regionale 3/11/2003, n. 1134, come segue:

- l'indennità annua lorda spettante ai componenti del collegio sindacale è determinata nella misura pari al 10% del trattamento economico massimo stabilito dalla suddetta deliberazione per i direttori generali delle aziende sanitarie;
- al presidente del collegio spetta una maggiorazione in misura pari al 20% dell'indennità fissata per gli altri componenti.

Ai suddetti compensi può sommarsi un'ulteriore quota commisurata all'eventuale compenso aggiuntivo attribuito dalla Giunta regionale al direttore generale dell'Azienda. L'articolo 123 della l.r. 66/2011 ha ridotto l'indennità degli incarichi direzionali del servizio sanitario regionale e degli incarichi che assumono come parametro di riferimento le indennità del direttore generale.

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE (USL) TOSCANA SUD EST

Normativa di riferimento: L.R. 24/02/2005, n. 40
D.Lgs. 30/12/1992, n. 502

COLLEGIO SINDACALE

N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale: 1
- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, l.r. 5/2008: 0
N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale: 0
- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, l.r. 5/2008: 0

Durata (anni): 3

Data entro cui la nomina o designazione deve essere effettuata: 13/09/2025

Il collegio sindacale delle aziende unità sanitarie locali, ai sensi dell'articolo 3 ter, c. 3, del d.lgs. 502/1992, è composto da tre membri, di cui uno designato dal Presidente della Giunta regionale, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno dal Ministro della salute.

Il collegio sindacale delle aziende unità sanitarie locali:

- dura in carica tre anni ai sensi dell'articolo 3 ter, c. 3, del d.lgs. 502/1992;

- ai sensi dell'articolo 41, c. 1, della l.r. 40/2005, è nominato dal direttore generale sulla base delle designazioni di cui all'articolo 4, c. 3, del d.lgs. 517/1999;

- ai sensi dell'articolo 41, cc. 1 bis e 1 ter, della l.r. 40/2005, il Presidente della Giunta regionale designa un membro del collegio sindacale delle aziende unità sanitarie locali, previa deliberazione del Consiglio regionale; nel caso in cui la deliberazione del Consiglio regionale non sia approvata entro i quindici giorni antecedenti il termine di scadenza dell'organo, il Presidente della Giunta regionale provvede comunque alla designazione.

Requisiti: Iscrizione nel Registro dei revisori legali (art. 9, l.r. 5/2008).

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore: -----

Emolumenti:

INDENNITA' DI CARICA: Stabilita da deliberazione della Giunta regionale 3/11/2003, n. 1134, come segue:

- l'indennità annua lorda spettante ai componenti del collegio sindacale è determinata nella misura pari al 10% del trattamento economico massimo stabilito dalla suddetta deliberazione per i direttori generali delle aziende sanitarie;

- al presidente del collegio spetta una maggiorazione in misura pari al 20% dell'indennità fissata per gli altri componenti.

Ai suddetti compensi può sommarsi un'ulteriore quota commisurata all'eventuale compenso aggiuntivo attribuito dalla Giunta regionale al direttore generale dell'Azienda. L'articolo 123 della l.r. 66/2011 ha ridotto l'indennità degli incarichi direzionali del servizio sanitario regionale e degli incarichi che assumono come parametro di riferimento le indennità del direttore generale.

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELLA MAREMMA E DEL TIRRENO

Normativa di riferimento: L. 29/12/1993, n. 580

D.P.R. 02/11/2005, n. 254; L.R. 10/12/1998, n. 87 (art. 24)

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale: 1****Durata (anni): 4****- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, l.r. 5/2008: 0****Data entro cui la nomina o designazione deve essere effettuata: 28/01/2025****N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale: 1****- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, l.r. 5/2008: 0**

Il Collegio dei revisori dei conti, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della l. 580/1993, è nominato dal Consiglio camerale ed è composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti, designati rispettivamente dal Ministro dell'economia e delle finanze, con funzioni di presidente, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Presidente della Giunta regionale. L'articolo 24, comma 4, della l.r. 87/1998 prevede che il Consiglio regionale designi i rappresentanti della Regione nei collegi dei revisori delle camere di commercio. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della l. 580/1993, il Collegio dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere designati per due sole volte consecutivamente. Al Collegio dei revisori dei conti si applicano i principi del codice civile relativi ai sindaci delle società per azioni, in quanto compatibili (art. 17, c. 8, l. 580/1993).

Requisiti: Iscrizione nel Registro dei revisori legali (art. 9, l.r. 5/2008).**Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore:**

I membri del Collegio dei revisori dei conti possono essere designati per due sole volte consecutivamente (art. 17, c. 2, l. 580/1993).

Emolumenti:

INDENNITA': Come stabilita dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 dicembre 2019.

RIMBORSO SPESE: Sì (ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 dicembre 2019).

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PISTOIA - PRATO

Normativa di riferimento: L. 29/12/1993, n. 580

D.P.R. 02/11/2005, n. 254; L.R. 10/12/1998, n. 87 (art. 24)

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale:	1	Durata (anni):	4
- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, l.r. 5/2008:	0	Data entro cui la nomina o designazione deve essere effettuata:	13/01/2025
N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale:	1		
- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, l.r. 5/2008:	0		

Il Collegio dei revisori dei conti, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della l. 580/1993, è nominato dal Consiglio camerale ed è composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti, designati rispettivamente dal Ministro dell'economia e delle finanze, con funzioni di presidente, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Presidente della Giunta regionale. L'articolo 24, comma 4, della l.r. 87/1998 prevede che il Consiglio regionale designi i rappresentanti della Regione nei collegi dei revisori delle camere di commercio. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della l. 580/1993, il Collegio dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere designati per due sole volte consecutivamente. Al Collegio dei revisori dei conti si applicano i principi del codice civile relativi ai sindaci delle società per azioni, in quanto compatibili (art. 17, c. 8, l. 580/1993).

Requisiti: Iscrizione nel Registro dei revisori legali (art. 9, l.r. 5/2008).

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore:

I membri del Collegio dei revisori dei conti possono essere designati per due sole volte consecutivamente (art. 17, c. 2, l. 580/1993).

Emolumenti:

INDENNITA': Come stabilita dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 dicembre 2019.

RIMBORSO SPESE: Sì (ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 dicembre 2019).

CENTRO STUDI E SERVIZI - AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELLA MAREMMA E DEL TIRRENO

Normativa di riferimento: L. 29/12/1993, n. 580

D.P.R. 02/11/2005, n. 254 (art. 73); L.R. 10/12/1998, n. 87 (art. 24)

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale:	1	Durata (anni):	5
- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, l.r. 5/2008:	0	Data entro cui la nomina o designazione deve essere effettuata:	30/01/2025
N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale:	1		
- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, l.r. 5/2008:	0		

Il collegio dei revisori dei conti delle aziende speciali delle camere di commercio, ai sensi dell'articolo 73, commi 1 e 2, del d.p.r. 254/2005:

a) è composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui uno effettivo, con funzioni di presidente, e uno supplente nominati dal Ministro delle attività produttive, uno effettivo nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno effettivo e uno supplente nominati dalla regione;

b) dura in carica quanto l'organo di amministrazione.

Il Collegio dei revisori dei conti, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, dello statuto dell'Azienda speciale, dura in carica quanto il Consiglio di amministrazione, il quale dura in carica per la durata del mandato degli organi camerali (cinque anni, art. 10, c. 7, l. 580/1993), ai sensi dell'articolo 6, comma 3, dello statuto stesso.

Requisiti: Iscrizione nel Registro dei revisori legali (art. 9, l.r. 5/2008).

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore: -----

Emolumenti:

INDEENNITA' : Come stabilita dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 dicembre 2019.

RIMBORSO SPESE: Si (ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 dicembre 2019).

CONSORZIO DI BONIFICA 6 TOSCANA SUD

Normativa di riferimento: L.R. 27/12/2012, n. 79
Statuto consortile

REVISORE DEI CONTI

N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale:	1	Durata (anni):	5
- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, l.r. 5/2008:	0	Data entro cui la nomina o designazione deve essere effettuata:	09/12/2025
N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale:	0		
- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, l.r. 5/2008:	0		

Le funzioni di Revisore dei conti sono svolte da un revisore unico nominato dal Consiglio regionale (art. 18, c. 1, l.r. 79/2012), il quale rimane in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta (art. 18, c. 2, l.r. 79/2012).

Al Revisore dei conti si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice civile che disciplinano il collegio sindacale delle società per azioni (art. 18, c. 4, l. 79/2012).

Ai sensi dell'articolo 24, comma 4, dello statuto consortile, in caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, il nuovo Revisore dei conti nominato dal Consiglio regionale rimane in carica cinque anni.

Requisiti: Iscrizione nel Registro dei revisori legali (art. 9, l.r. 5/2008).

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore:

Il Revisore dei conti può essere confermato una sola volta, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della l.r. 79/2012.

Ai sensi dell'articolo 24, comma 2, dello statuto consortile, non può essere nominato Revisore dei conti alcun componente l'Assemblea o dipendente del Consorzio, nonché i loro parenti e affini entro il quarto grado.

Emolumenti:

INDENNITÀ: Ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della l.r. 79/2012, è corrisposta un'indennità annua pari al 7 per cento dell'indennità spettante al Presidente della Giunta regionale. RIMBORSO SPESE: Sì.

ENTE PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI, MONTE FALTERONA E CAMPIGNA

Normativa di riferimento: L. 06/12/1991, n. 394

Statuto dell'Ente

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale:	1 *	Durata (anni):	5
- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, l.r. 5/2008:	0	Data entro cui la nomina o designazione deve essere effettuata:	17/07/2025
N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale:	0		
- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, l.r. 5/2008:	0		

Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro del tesoro ed è formato da tre componenti scelti tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, dei quali due designati dal Ministro del tesoro, di cui uno in qualità di Presidente del Collegio, e uno dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate, ai sensi dell'articolo 9, comma 10, della legge n. 394/1991.

* Il componente in rappresentanza delle regioni è designato d'intesa tra la Regione Toscana e la Regione Emilia-Romagna.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 12, della legge n. 394/1991, gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque anni ed i membri possono essere confermati una sola volta.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge regionale n. 5/2008, nel caso in cui nomine o designazioni di competenza del Consiglio regionale debbano essere effettuate d'intesa con altri soggetti, pubblici o privati, alla definizione di tali intese provvede il Presidente del Consiglio regionale.

Requisiti: Iscrizione nel Registro dei revisori legali (art. 9, l.r. 5/2008).

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore:

I componenti del Collegio dei revisori dei conti possono essere confermati una sola volta, ai sensi dell'articolo 9, comma 12, della legge n. 394/1991.

Emolumenti:

INDENNITA': Ai sensi del decreto del Ministero dell'Ambiente 9 dicembre 1998, n. 15707.

RIMBORSO SPESE: Sì.

FAF TOSCANA - FONDAZIONE ALINARI PER LA FOTOGRAFIA

Normativa di riferimento: Statuto della Fondazione

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale:	3	Durata (anni):	5
- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, l.r. 5/2008:	3	Data entro cui la nomina o designazione deve essere effettuata:	30/07/2025
N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale:	0		
- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, l.r. 5/2008:	0		

Il Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, dello statuto della Fondazione, è composto da un numero minimo di tre membri fino ad un numero massimo di sette.

Ai sensi dell'articolo 14, comma 2, dello statuto della Fondazione, il fondatore originario Regione Toscana ha diritto alla nomina di tre membri.

Il Presidente, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, dello statuto della Fondazione, è nominato dal Consiglio di amministrazione tra i suoi membri.

I componenti del Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, dello statuto della Fondazione, restano in carica cinque anni e possono essere rinnovati una sola volta.

Requisiti: Ai sensi dell'articolo 14, comma 6, dello statuto della Fondazione, i membri sono individuati tra soggetti che per professionalità, competenza ed esperienza, in particolare nei settori di attività della Fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione stessa.

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore:

Ai sensi dell'articolo 14, comma 7, dello statuto della Fondazione, i componenti del Consiglio di amministrazione possono essere rinnovati una sola volta.

Emolumenti:

L'articolo 20 dello statuto della Fondazione prevede che la carica di Presidente e di membro del Consiglio di amministrazione non siano remunerate, ad eccezione del rimborso delle spese sostenute nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione, sentito il Revisore.

FIDI TOSCANA S.P.A.

Normativa di riferimento: L.R. 30/06/2012, n. 33
Statuto della Società

COLLEGIO SINDACALE

N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale:	1	Durata (anni):	3
- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, l.r. 5/2008:	0	Data entro cui la nomina o designazione deve essere effettuata:	30/04/2025 *
N. componenti supplementi nominati/designati dal Consiglio regionale:	0		
- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, l.r. 5/2008:	0		

Il numero di componenti, indicato sopra, quali designati dal Consiglio regionale della Toscana è riferito al mandato del Collegio sindacale in corso di svolgimento per gli esercizi sociali 2022, 2023 e 2024.

Non risultano in vigore disposizioni statutarie e patti parasociali che prevedano il numero di rappresentanti della Regione Toscana da designare; pertanto, il numero dei rappresentanti designati potrebbe subire variazioni ovvero potrebbe non aver luogo la designazione.

Ai sensi dell'articolo 36 dello statuto della Società, il Collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti; i sindaci sono nominati dall'Assemblea dei soci, sono rieleggibili e il presidente è nominato dall'Assemblea dei soci. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio relativa al terzo esercizio della carica; la cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Requisiti: Iscrizione nel Registro dei revisori legali (art. 9, l.r. 5/2008).

I componenti del Collegio sindacale devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e dal decreto ministeriale del Ministro dell'economia e delle finanze 23 novembre 2020, n. 169 (Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti).

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore:

I componenti del Collegio sindacale non devono trovarsi nelle situazioni impeditive previste dal decreto ministeriale del Ministro dell'economia e delle finanze 23 novembre 2020, n. 169 (Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti).

Emolumenti:

INDENNITA': Stabilita dall'Assemblea dei soci, ai sensi della normativa vigente.

RIMBORSO SPESE: Stabilito dall'Assemblea dei soci, ai sensi della normativa vigente.

* L'organo scade alla data effettiva di approvazione del bilancio d'esercizio 2024 da parte dell'Assemblea dei soci.

FIDI TOSCANA S.P.A.

Normativa di riferimento: L.R. 30/06/2012, n. 33
Statuto della Società

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale:	3	Durata (anni):	3
- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, l.r. 5/2008:	3	Data entro cui la nomina o designazione deve essere effettuata:	30/04/2025 *
N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale:	0		
- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, l.r. 5/2008:	0		

Il numero di componenti, indicato sopra, quali designati dal Consiglio regionale della Toscana è riferito al mandato del Consiglio di amministrazione in corso di svolgimento per gli esercizi sociali 2022, 2023 e 2024.

Non risultano in vigore disposizioni statutarie e patti parasociali che prevedano il numero di rappresentanti della Regione Toscana da designare; pertanto, il numero dei rappresentanti designati potrebbe subire variazioni ovvero potrebbe non aver luogo la designazione.

Ai sensi dell'articolo 28 dello statuto, la Società, in quanto intermediario finanziario sottoposto alla normativa di vigilanza prudenziale, è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri; gli amministratori sono nominati dall'Assemblea dei soci, possono essere scelti anche tra i non soci e sono rieleggibili. Gli amministratori sono nominati per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio relativa al terzo esercizio della carica; la cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di amministrazione è stato ricostituito.

Requisiti: I componenti del Consiglio di amministrazione devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e dal decreto ministeriale del Ministro dell'economia e delle finanze 23 novembre 2020, n. 169 (Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti).

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore:

I componenti del Consiglio di amministrazione non devono trovarsi nelle situazioni impeditive previste dal decreto ministeriale del Ministro dell'economia e delle finanze 23 novembre 2020, n. 169 (Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti).

L'articolo 36 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. "Salva Italia") pone il divieto ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti (c.d. divieto di interlocking).

Emolumenti:

INDENNITA': Stabilita dall'Assemblea dei soci, ai sensi della normativa vigente.
RIMBORSO SPESE: Stabilito dall'Assemblea dei soci, ai sensi della normativa vigente.

* L'organo scade alla data effettiva di approvazione del bilancio d'esercizio 2024 da parte dell'Assemblea dei soci.

FONDAZIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA

Normativa di riferimento: Statuto della Fondazione

DEPUTAZIONE GENERALE

N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale:	1	Durata (anni):	4
- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, l.r. 5/2008:	1	Data entro cui la nomina o designazione deve essere effettuata:	30/04/2025 *
N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale:	0		
- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, l.r. 5/2008:	0		

La Deputazione generale, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, dello statuto della Fondazione, è composta da quattordici componenti, di cui uno designato dalla Regione Toscana. I membri della Deputazione generale, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, dello statuto della Fondazione, agiscono in piena autonomia e indipendenza nell'esclusivo interesse della Fondazione per realizzare gli scopi previsti nello statuto e non rappresentano gli enti dai quali sono stati designati, né rispondono ad essi del loro operato.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, dello statuto della Fondazione, l'organo rimane in carica per quattro esercizi, compreso quello di nomina, e decade con la scadenza del termine previsto dall'articolo 20, comma 2, dello statuto stesso per l'approvazione del bilancio relativo al quarto e ultimo esercizio.

Requisiti: Possesso di titoli culturali e professionali adeguati e comprovate esperienze e competenze attinenti ad almeno uno dei settori in cui opera la Fondazione e precisati all'articolo 3 dello statuto della Fondazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, dello statuto della Fondazione.

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore:

- * Le cariche negli organi della Fondazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, dello statuto della Fondazione, non possono essere ricoperte per più di due mandati consecutivi indipendentemente dall'organo interessato.
- * Ai sensi dell'articolo 6, comma 4, dello statuto della Fondazione, i soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione non possono assumere o esercitare cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione di società concorrenti della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. o di società concorrenti del suo gruppo.
- * I componenti della Deputazione generale devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 13 dello statuto della Fondazione e sono responsabili del loro operato esclusivamente nei confronti della Fondazione. Il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità è verificato dai rispettivi organi collegiali con deliberazione motivata.
- * I componenti della Deputazione generale non devono trovarsi nelle situazioni di esclusione dalla nomina e di incompatibilità previste dall'articolo 13 dello statuto della Fondazione.

Emolumenti:

Ai sensi dell'articolo 12, comma 4, dello statuto della Fondazione, ai componenti della Deputazione generale, oltre al rimborso delle spese, spetta un'indennità di carica costituita da medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni di Deputazione in misura stabilita dalla stessa Deputazione generale udito il Collegio dei sindaci.

* L'organo scade alla data effettiva di approvazione del bilancio d'esercizio 2024.

FONDAZIONE MUSEO ARCHIVIO RICHARD GINORI DELLA MANIFATTURA DI DOCCIA

Normativa di riferimento: Statuto della Fondazione

COLLEGIO DEI REVISORI

N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale:	1	Durata (anni):	4
- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, l.r. 5/2008:	0	Data entro cui la nomina o designazione deve essere effettuata:	05/10/2025
N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale:	1		
- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, l.r. 5/2008:	0		

Ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, dello statuto della Fondazione, il Collegio dei revisori è composto da tre componenti effettivi e due componenti supplenti, di cui un effettivo e un supplente nominati dal Ministro della cultura, un effettivo e un supplente nominati dalla Regione Toscana e un effettivo nominato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

I componenti del Collegio dei revisori durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, dello statuto della Fondazione.

Requisiti: Iscrizione nel Registro dei revisori legali (art. 9, l.r. 5/2008).

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore:

I componenti del Collegio dei revisori possono essere confermati una sola volta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, dello statuto della Fondazione.

Emolumenti:

INDEMNITA': La remunerazione è stabilita dal Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, dello statuto della Fondazione.

RIMBORSO SPESE: No.

FONDAZIONE PALAZZO STROZZI

Normativa di riferimento: L.R. 24/12/2013, n. 77
Statuto della Fondazione

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale:	1	Durata (anni):	3
- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, l.r. 5/2008:	1	Data entro cui la nomina o designazione deve essere effettuata:	30/04/2025 *
N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale:	0		
- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, l.r. 5/2008:	0		

Il Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 11, comma secondo, dello statuto della Fondazione, è composto da nove componenti, di cui uno designato da parte della Regione Toscana in qualità di Sostenitore istituzionale.

Ai sensi dell'articolo 11, comma settimo, dello statuto della Fondazione, i membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre anni e sono rieleggibili; il mandato del Consiglio di amministrazione termina con la riunione convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio cui si riferisce la nomina.

Requisiti: -----

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore: -----

Emolumenti:

INDENNITA': Ai sensi dell'articolo 10 dello statuto della Fondazione, le cariche sociali non danno diritto a compenso; è facoltà del Consiglio di amministrazione stabilire un'indennità da corrispondere in misura fissa per ogni partecipazione alle riunioni.

RIMBORSO SPESE: No.

La Fondazione ha comunicato che, per il mandato attualmente in carica, i componenti del Consiglio di amministrazione non percepiscono compensi, gettoni di presenza o rimborsi spese.

* *L'organo scade alla data effettiva di approvazione del bilancio d'esercizio 2024.*

FONDAZIONE SISTEMA TOSCANA

Normativa di riferimento: L.R. 13/11/2018, n. 61
Statuto della Fondazione

REVISORE UNICO

N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale:	1	Durata (anni):	5
- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, l.r. 5/2008:	0	Data entro cui la nomina o designazione deve essere effettuata:	29/04/2025
N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale:	0		
- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, l.r. 5/2008:	0		

L'articolo 7, comma 1, lettera c), della l.r. 61/2018 prevede il Revisore unico quale organo della Fondazione Sistema Toscana. Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, dello statuto della Fondazione, il Revisore unico è nominato dal Consiglio regionale della Toscana e resta in carica cinque anni.

Requisiti: Iscrizione nel Registro dei revisori legali (art. 9, l.r. 5/2008).

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore: -----

Emolumenti:

INDENNITA': Ai sensi dell'articolo 15, comma 2, dello statuto della Fondazione, al Revisore unico spetta un'indennità annua commisurata alla complessità della funzione svolta con riguardo all'entità del valore della produzione risultante dall'ultimo bilancio approvato.
RIMBORSO SPESE: No.

FONDAZIONE TEATRO DELLA TOSCANA

Normativa di riferimento: Statuto della Fondazione

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale:	1	Durata (anni):	5
- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, l.r. 5/2008:	1	Data entro cui la nomina o designazione deve essere effettuata:	30/04/2025 *
N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale:	0		
- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, l.r. 5/2008:	0		

Ai sensi dell'articolo 13 dello statuto della Fondazione, il Consiglio di amministrazione è costituito da cinque membri, di cui uno designato dalla Regione Toscana. I componenti del Consiglio di amministrazione restano in carica per una durata di cinque anni e sono confermabili per non più di due volte; il loro mandato termina con la riunione convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio cui si riferisce la nomina.

Requisiti: -----

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore: -----

Emolumenti:

Ai sensi dell'articolo 11 dello statuto della Fondazione, le cariche negli organi della Fondazione non danno diritto a compenso; ai componenti degli organi spetta il rimborso delle spese, debitamente documentate, che gli stessi dovessero sopportare per l'espletamento degli incarichi affidati.

* L'organo scade alla data effettiva di approvazione del bilancio d'esercizio 2024.

FONDAZIONE TEATRO METASTASIO DI PRATO

Normativa di riferimento: L.R. 02/07/1996, n. 51
Statuto della Fondazione

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale:	1	Durata (anni):	4
- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, l.r. 5/2008:	0	Data entro cui la nomina o designazione deve essere effettuata:	13/05/2025
N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale:	1		
- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, l.r. 5/2008:	0		

Ai sensi dell'articolo 18 dello statuto della Fondazione, il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi nominati dall'Assemblea, di cui uno designato dal Ministero competente in materia di spettacolo dal vivo, con funzioni di Presidente, uno designato dal Comune di Prato e uno designato dalla Regione Toscana; per ogni membro effettivo è nominato un supplente con le stesse modalità previste per i componenti effettivi. Il Collegio dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati per non più di una volta.

Requisiti: Iscrizione nel Registro dei revisori legali (art. 9, l.r. 5/2008).

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore:

I componenti del Collegio dei revisori dei conti possono essere riconfermati per non più di una volta, ai sensi dell'articolo 18 dello statuto della Fondazione.

Emolumenti:

INDENNITA': Come stabilita dall'Assemblea della Fondazione.
RIMBORSO SPESE: SI.

FONDAZIONE TOSCANA GABRIELE MONASTERIO PER LA RICERCA MEDICA E DI SANITA' PUBBLICA

Normativa di riferimento: L.R. 29/12/2009, n. 85

Statuto della Fondazione (approvato con deliberazione del Consiglio regionale 22 novembre 2011, n. 73)

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale:	1	Durata (anni):	4
- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, l.r. 5/2008:	0	Data entro cui la nomina o designazione deve essere effettuata:	22/02/2025
N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale:	1		
- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, l.r. 5/2008:	0		

Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, dello statuto della Fondazione, il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui un membro effettivo e un membro supplente nominati da ciascuno dei fondatori (Regione Toscana e Consiglio Nazionale delle Ricerche) e un membro effettivo nominato dal Consiglio di amministrazione della Fondazione.

Ai sensi dell'articolo 14, comma 4, dello statuto della Fondazione, il Collegio dei revisori dei conti resta in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere confermati per non più di due volte.

Requisiti: Iscrizione nel Registro dei revisori legali (art. 9, l.r. 5/2008).

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore:

I componenti del Collegio dei revisori dei conti possono essere confermati per non più di due volte, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, dello statuto della Fondazione.

Emolumenti:

INDENNITA': Come stabilita dalla deliberazione del Direttore generale della Fondazione 17 maggio 2021, n. 244, ai sensi della normativa statale e regionale di riferimento.
RIMBORSO SPESE: SI.

FONDAZIONE TOSCANA LIFE SCIENCES

Normativa di riferimento: Statuto della Fondazione

CONSIGLIO DI INDIRIZZO

N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale:	1	Durata (anni):	4
- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, l.r. 5/2008:	1	Data entro cui la nomina o designazione deve essere effettuata:	30/04/2025 *
N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale:	0		
- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, l.r. 5/2008:	0		

Il Consiglio di indirizzo, ai sensi dell'articolo 11 dello statuto della Fondazione, è costituito da quattordici componenti, di cui uno nominato dalla Regione Toscana in qualità di fondatore, e dura in carica quattro esercizi; tutti i membri del Consiglio di indirizzo sono nominati senza vincolo di mandato.

Requisiti: -----

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore: -----

Emolumenti:

Ai sensi dell'articolo 9 dello statuto della Fondazione, per la partecipazione al Consiglio di indirizzo non possono essere previsti compensi in misura fissa; è facoltà dello stesso Consiglio di indirizzo stabilire un'indennità da corrispondere per ogni partecipazione alle riunioni.
La Fondazione ha comunicato che, per il mandato attualmente in carica, i componenti del Consiglio di indirizzo non percepiscono compensi, gettoni di presenza o rimborsi spese.

* *L'organo scade alla data effettiva della riunione del Consiglio di indirizzo convocata per la presa d'atto sul bilancio consuntivo relativo all'esercizio 2024.*

FONDAZIONE TOSCANA PER LA PREVENZIONE DELL'USURA ONLUS

Normativa di riferimento: Statuto della Fondazione

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale:	1	Durata (anni):	4
- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, l.r. 5/2008:	1	Data entro cui la nomina o designazione deve essere effettuata:	30/04/2025 *
N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale:	0		
- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, l.r. 5/2008:	0		

Il Consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da otto consiglieri, di cui uno indicato dalla Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c), dello statuto della Fondazione.

Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, dello statuto della Fondazione, i componenti degli organi della Fondazione sono responsabili del loro operato esclusivamente nei confronti della Fondazione stessa.

L'articolo 15, comma 2, dello statuto della Fondazione prevede che gli organi della stessa restino in carica quattro anni.

Requisiti: Aver maturato esperienze o competenze in campo amministrativo e gestionale tenuto conto dei settori di intervento della Fondazione, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, dello statuto della Fondazione.

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore:

I membri del Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, dello statuto della Fondazione, devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal decreto del Ministro del tesoro 6 agosto 1996 (Determinazione, ai sensi dell'art. 15, comma 3, della L. 7 marzo 1996, n. 108, dei requisiti patrimoniali dei fondi speciali antiusura dei Confidi e dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti dei fondi medesimi).

Emolumenti:

Ai componenti degli organi amministrativi, tecnici e di controllo, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, dello statuto della Fondazione, non spetta alcun compenso, ad eccezione del rimborso delle eventuali spese sostenute.

* L'organo scade alla data effettiva di approvazione del bilancio d'esercizio 2024.

GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

Normativa di riferimento: L.R. 01/03/2010, n. 26

N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale:	1	Durata (anni):	6
- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, l.r. 5/2008:	1	Data entro cui la nomina o designazione deve essere effettuata:	02/05/2025
N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale:	0		
- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, l.r. 5/2008:	0		

Il Garante per l'infanzia e l'adolescenza è nominato dal Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 26/2010. Al procedimento per la nomina si applicano gli articoli 5, 7 e 8 della l.r. 5/2008, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della l.r. 26/2010. Il Garante per l'infanzia e l'adolescenza dura in carica sei anni e non è immediatamente rieleggibile, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della l.r. 26/2010, e prosegue nell'esercizio delle proprie funzioni per novanta giorni a decorrere dalla scadenza del proprio mandato o per il più breve termine di entrata in carica del successore, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della l.r. 26/2010.

Requisiti: Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 26/2010, il Garante per l'infanzia e l'adolescenza è scelto tra persone in possesso dei seguenti requisiti:

- laurea magistrale o diploma di laurea ai sensi dell'ordinamento vigente;
- qualificata e comprovata esperienza professionale nell'ambito delle materie e delle funzioni di cui alla l.r. 26/2010.

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore:

Il Garante per l'infanzia e l'adolescenza non è immediatamente rieleggibile, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della l.r. 26/2010. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della l.r. 26/2010, non possono essere nominati i membri del Parlamento e del Governo, i sindaci, gli assessori e i consiglieri regionali, provinciali e comunali.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della l.r. 26/2010, si applicano le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 10 della l.r. 5/2008, nonché le situazioni di conflitto di interesse previste dall'articolo 12 della medesima l.r. 5/2008.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della l.r. 26/2010, la carica di Garante per l'infanzia e l'adolescenza è incompatibile con:

- le funzioni di amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica, nonché di amministratore di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione;
- l'esercizio, durante il mandato, di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione;
- la prestazione di lavoro subordinato nei confronti della Regione e degli enti dipendenti della Regione.

Emolumenti:

INDENNITÀ: Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della l.r. 26/2010, è attribuita un'indennità di funzione pari al 70 per cento dell'indennità mensile di carica spettante ai consiglieri regionali, al netto della trattenuta del 17 per cento di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale).

RIMBORSO SPESE: Si (ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della l.r. 26/2010).

INTERPORTO DELLA TOSCANA CENTRALE S.P.A.

Normativa di riferimento: L.R. 30/04/1990, n. 58
Statuto della Società

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale:	1	Durata (anni):	3
- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, l.r. 5/2008:	1	Data entro cui la nomina o designazione deve essere effettuata:	30/04/2025 *
N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale:	0		
- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, l.r. 5/2008:	0		

La Società, ai sensi dell'articolo 19, commi 1 e 2, dello statuto, è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un minimo di cinque a un massimo di nove componenti; gli enti pubblici provvedono alla nomina, ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, di un numero di consiglieri proporzionale alle quote di capitale da essi complessivamente detenute e, qualora la Regione Toscana risulti tra i soci, ad essa spetta la nomina di un membro.

Gli amministratori rimangono in carica per un periodo di tre esercizi, salvo minor tempo stabilito dall'Assemblea dei soci e sono rieleggibili; scadono alla data dell'Assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, dello statuto.

Requisiti: -----

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore: -----

Emolumenti:

INDENNITA': Stabilita dall'Assemblea dei soci, ai sensi della normativa vigente.

RIMBORSO SPESE: Stabilito dall'Assemblea dei soci, ai sensi della normativa vigente.

* *L'organo scade alla data effettiva di approvazione del bilancio d'esercizio 2024 da parte dell'Assemblea dei soci.*

**ISTITUTO DI STUDI E DI RICERCHE - AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DELLA TOSCANA
NORD-OVEST (ISR)**

Normativa di riferimento: L. 29/12/1993, n. 580

D.P.R. 02/11/2005, n. 254 (art. 73); L.R. 10/12/1998, n. 87 (art. 24)

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale:	1	Durata (anni):	3
- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, l.r. 5/2008:	0	Data entro cui la nomina o designazione deve essere effettuata:	28/04/2025
N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale:	1		
- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, l.r. 5/2008:	0		

Il collegio dei revisori dei conti delle aziende speciali delle camere di commercio, ai sensi dell'articolo 73, commi 1 e 2, del d.p.r. 254/2005:

a) è composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui uno effettivo, con funzioni di presidente, e uno supplente nominati dal Ministro delle attività produttive, uno effettivo nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno effettivo e uno supplente nominati dalla regione;

b) dura in carica quanto l'organo di amministrazione.

Il Collegio dei revisori dei conti, ai sensi dell'articolo 10 dello statuto dell'Azienda speciale, dura in carica quanto il Consiglio di amministrazione, il quale dura in carica tre anni, ai sensi dell'articolo 6 dello statuto stesso.

Requisiti: Iscrizione nel Registro dei revisori legali (art. 9, l.r. 5/2008).

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore: -----

Emolumenti:

INDEENNITA': Come stabilita dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 dicembre 2019.

RIMBORSO SPESE: Sì (ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 dicembre 2019).

SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA S.C.R.L. (C.E.T. S.C.R.L.)

Normativa di riferimento: Deliberazione della Giunta regionale 27/10/2003, n. 1096
Statuto della Società

COMITATO DI INDIRIZZO E VIGILANZA

N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale:	1	Durata (anni):	3
- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, l.r. 5/2008:	1	Data entro cui la nomina o designazione deve essere effettuata:	30/04/2025 *
N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale:	0		
- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, l.r. 5/2008:	0		

Il Comitato di indirizzo e vigilanza della Società, ai sensi dell'articolo 20 dello statuto, è nominato dall'Assemblea dei soci ed è composto da sette rappresentanti dei soci scelti su una rosa di candidati indicati dalle seguenti tipologie di socio: aziende sanitarie, comuni e unioni di comuni, province e città metropolitane, camere di commercio, regione, università e scuole superiori di formazione e altri enti soci.

L'organo costituisce il soggetto controllante della Società, viene nominato dall'Assemblea dei soci e dura in carica per tre anni.

Requisiti: -----

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore: -----

Emolumenti:

INDENNITA': Ai sensi dell'articolo 20 dello statuto, ai componenti del Comitato di indirizzo e vigilanza non può essere riconosciuta alcuna remunerazione complessivamente superiore al 30 per cento del compenso, deliberato dall'Assemblea dei soci, per la carica di componente dell'organo amministrativo e comunque proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno richiesto.

Per il mandato attualmente in carica, l'Assemblea dei soci ha stabilito la gratuità della carica.

RIMBORSO SPESE: SI.

* *L'organo scade alla data effettiva di approvazione del bilancio d'esercizio 2024 da parte dell'Assemblea dei soci.*

TERRE REGIONALI TOSCANE

Normativa di riferimento: L.R. 27/12/2012, n. 80

COLLEGIO DEI REVISORI

N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale:	3	Durata (anni):	5
- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, l.r. 5/2008:	0	Data entro cui la nomina o designazione deve essere effettuata:	12/05/2025
N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale:	0		
- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, l.r. 5/2008:	0		

Il Collegio dei revisori, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della l.r. 80/2012, è composto da tre membri, nominati dal Consiglio regionale, che ne individua anche il presidente. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della l.r. 80/2012, il Collegio dei revisori resta in carica per cinque anni.

Requisiti: Iscrizione nel Registro dei revisori legali (art. 9, l.r. 5/2008).

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore: -----

Emolumenti:

INDENNITA': Ai presidente e ai membri del Collegio dei revisori spetta un'indennità annua pari rispettivamente al 5 per cento e al 4 per cento dell'indennità complessiva, di carica e di funzione, spettante al Presidente della Giunta regionale (art. 9, cc. 9 e 10, l.r. 80/2012).

RIMBORSO SPESE: Sì (art. 9, c. 11, l.r. 80/2012).

UNIONCAMERE TOSCANA

Normativa di riferimento: L. 29/12/1993, n. 580
Statuto dell'Ente

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale:	1	Durata (anni):	3
- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, l.r. 5/2008:	0	Data entro cui la nomina o designazione deve essere effettuata:	19/05/2025
N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale:	0		
- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, l.r. 5/2008:	0		

Il Collegio dei revisori dei conti, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, dello statuto, dura in carica per tre anni ed è composto da tre componenti effettivi e due componenti supplenti, di cui un componente effettivo designato dalla Regione Toscana.

Ai sensi dell'articolo 15, comma 4, dello statuto, il Collegio dei revisori dei conti dura in carica un triennio.

Requisiti: Iscrizione nel Registro dei revisori legali (art. 9, l.r. 5/2008).

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore:

Il Collegio dei revisori dei conti è rieleggibile per un solo mandato (art. 15, c. 4, dello statuto).

Emolumenti:

INDENNITA': Come stabilita dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 dicembre 2019.

RIMBORSO SPESE: Sì (ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 dicembre 2019).